

N. R.G. 142/2025

**Tribunale Ordinario di Rimini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Maria Carla Corvetta Presidente rel.

dott. Giorgia Bertozi-Bonetti Giudice

dott. Filippo Meneghelli Giudice

letta la domanda di liquidazione controllata ex art. 268 CCII depositata in data 23.10.2025 dalla società **S.A.S.**

(P.IVA) in persona dei l.r.p.t. nonché in proprio dal socio illimitatamente responsabile (C.F.:)

) ed ex art. 66 CCII in proprio da (C.F.:) soci accomandante della S.A.S. e coniuge dello

esaminati gli atti ed i documenti depositati;

sentito il relatore in camera di consiglio;

ritenuto che sussista la competenza del Tribunale di Rimini in base all'art. 27, comma 2, CCII, quale Tribunale nel cui circondario la SAS ha la propria sede legale risultante dal Registro Imprese e, dunque, il centro degli interessi principali ai sensi del combinato disposto degli artt. 268, comma 1, e 27, comma 2 e comma 3, lett. c), CCII; quanto ai

soci, la competenza territoriale si determina automaticamente in estensione ex art. 256 e 270 CCII;

rilevato che non risultano depositate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV;

rilevato che la **SAS** è debitrice non assoggettabile a liquidazione giudiziale, in stato di sovraindebitamento ex art. 2, comma 1, lett. c), CCII, dunque soggetta alla disciplina delle procedure di crisi da sovraindebitamento e, in particolare, in possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi per l'accesso alla procedura di liquidazione controllata ex art. 268 CCII;

innanzitutto, essa è qualificabile come "impresa minore" ex art. 2, comma 1, lett. d), CCII, dunque legittimata ad accedere ad una delle procedure per l'appunto minori disciplinate dal CCII, posto che, come si evince dalle situazioni patrimoniali e alle dichiarazioni dei redditi relative agli ultimi tre esercizi antecedenti il deposito del presente ricorso, essa è priva di qualsivoglia patrimonio, non ha pendenti rapporti bancari, non opera dal 01.12.2022 e ha accumulato debiti sostanzialmente nei soli confronti dell'erario e di alcuni dei fornitori; inoltre, la SAS non ha mai presentato domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCII;

detta società si trova, poi, in uno stato di sovraindebitamento che è già vera e propria insolvenza ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b), CCII, non essendo palesemente più in grado di soddisfare le proprie obbligazioni; la debitoria complessiva della Società (per la cui indicazione analitica si rimanda allo schema rappresentato a pagg. 10-11 del ricorso introduttivo) ammonta a circa **€ 164.431,03**, a fronte di alcun patrimonio utilmente liquidabile, non avendo la società la titolarità di beni immobili o mobili registrati ed essendo stati i cespiti della società dismessi per inutilizzabilità o ceduti in compensazione (doc. 28);

ritenuti, quindi, sussistenti i presupposti affinché il Tribunale dichiari l'apertura della procedura di liquidazione controllata in capo alla SAS e in estensione, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 270 e 256 CCII, anche del suo socio illimitatamente responsabile [REDACTED]
[REDACTED] per la sua intera posizione debitoria (in tal senso vedasi Trib. Modena 12-8-2024; Trib. Pescara 23-7-2024; Trib. Bologna 20-5-2024; Trib. Pesaro 30-4-2024);

considerato, infatti, che - per effetto della partecipazione nella SAS, oltre che di altri debiti personali, *medio tempore maturati* - lo [REDACTED] si trova in uno stato di vera e propria insolvenza ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b), CCII, non essendo più in grado di soddisfare le proprie obbligazioni;

la sua debitoria complessiva (per la cui indicazione analitica si rimanda allo schema rappresentato a pagg. 12-13 del ricorso introduttivo) ammonta a circa **€ 435.000,00**, a fronte di un patrimonio utilmente liquidabile costituito:

dalla titolarità della quota di 1/32 di n. 4 appezzamenti di terreno siti in [REDACTED]

dalla titolarità del motoveicolo marca XCITING, Tg. [REDACTED] immatricolato il 21.10.2009 (All. 31 Visura PRA [REDACTED]) e della quota del 50% dell'autoveicolo marca Lancia modello Delta, Tg. [REDACTED] cointestato con [REDACTED] immatricolata in data 27.06.2012 (All. 31.1 Visura PRA Tg. [REDACTED])

dagli emolumenti percepiti come lavoratore subordinato - con contratto di lavoro a tempo determinato - con mansioni di operaio qualificato itinerante società presso [REDACTED] SRL per il tramite dell'impresa somministratrice [REDACTED] nell'ordine medio di € 1.400,00 mensili per quattordici mensilità (doc. 32);

conto corrente intestato accesso presso Intesa San Paolo, c/c n. 0740/2155, che reca un saldo attivo di circa € 504,45 ed un saldo finale al 31.03.2025 di - €. 9.115,81 (All. 34; All. 34.1; All. 34.2; All. 34.3; All. 34.4;

conto corrente acceso presso Revolut Bank UAB in data 22.10.2024 (All. 34.7);

fondo pensione "il mio domani" intestato aperto presso Intesa San Paolo, in data 05.10.2015, con contratto di adesione n. 60381588, che presenta una posizione pari ad €. 2.996,59 (All. 35);

considerato, quanto alla posizione di [REDACTED] - socia accomandante della SAS in oggetto e coniuge di [REDACTED] – che anche nei suoi confronti ben possa essere dichiarata l'apertura della procedura di liquidazione controllata ai sensi dell'art. 66 CCII; al riguardo, si osserva che tale articolo relativo alle procedure familiari è collocato tra le disposizioni generali relative alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, in cui è inserito anche l'art. 65 che richiama, tra le disposizioni applicabili alle soluzioni alla crisi a disposizione dei debitori di cui all'art. 2 comma 1, lett. c), sia quelle del presente capo (Capo II del Titolo IV), sia quelle del Titolo V, Capo IX (liquidazione controllata); nel caso in esame, i due ricorrenti persone fisiche sono conviventi ed è dimostrata l'origine comune del sovraindebitamento;

ciò posto, anche la [REDACTED] si trova in uno stato di vera e propria insolvenza ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b), CCII, non essendo più in grado di soddisfare le proprie obbligazioni;

la sua debitioria complessiva (per la cui indicazione analitica si rimanda allo schema rappresentato a pagg. 14-15 del ricorso introduttivo) ammonta a circa **€ 151.000,00**, a fronte di un patrimonio utilmente liquidabile costituito:

dalla titolarità di 1/1 di n. 2 fabbricati, Cat. A/3 e Cat. C/6, siti in Via Praga n. 98, e n. 98/A, in [REDACTED] (All. 36 Visura catastale fabbricati [REDACTED])

dalla titolarità dell'autovettura marca FIAT, Tg. [REDACTED] immatricolata in data 26.09.2018 (All. 37.1), del motoveicolo KYMCO, Tg. [REDACTED]

immatricolata in data 29.05.2017 (All. 37.2) e quota del 50% dell'autoveicolo Lancia Delta, tg. [REDACTED] cointestato con [REDACTED]

[REDACTED]
dagli emolumenti percepiti come lavoratore subordinato - con contratto di lavoro a tempo determinato presso il punto vendita [REDACTED]

[REDACTED] di Savignano sul Rubicone - nell'ordine medio di € 1.200,00 netti per 14 mensilità (doc. 38);

conto corrente acceso presso Fineco che reca un saldo attivo di circa € 1.080,74 (All. 40; All. 40.1; All. 40.2; All. 40.3);

evidenziato che le masse passive e attive in relazione ai singoli soggetti istanti dovranno essere tenute distinte e, inoltre, le incombenze di cui agli artt. 272 e ss CCII - ossia redazione dell'elenco creditori, inventario dei beni, predisposizione del programma di liquidazione, formazione dello stato passivo, rendiconti, riparti ecc. - dovranno essere compiute dal liquidatore in modo distinto per ciascuno dei ricorrenti, con l'obbligo di specificare che, per quanto concerne i crediti comuni, i creditori dovranno presentare domanda di insinuazione in relazione a ciascun creditore;

rilevato che risultano allegati i documenti di cui all'art. 39 CCII (come rilevanti nel caso di specie in considerazione del soggetto qui ricorrente), nonché la relazione particolareggiata depositata dai professionisti incaricati dall'Organismo di Composizione della Crisi, dott.ssa Emanuela LUPI e dott. Riccardo SERAFINI, contenente tutte le indicazioni di cui all'art. 269 CCII;

che i professionisti nominati hanno formulato giudizio positivo sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione;

ritenuto, quanto alla durata della procedura, che questa debba necessariamente dipendere dal tempo occorrente per la liquidazione dei beni rientranti nell'attivo;

che nel concetto di "liquidazione dei beni" si debba ricomprendersi anche la apprensione dei redditi e delle pensioni del debitore, secondo l'orientamento giurisprudenziale formatosi sotto il vigore della L 3/2012;

che, tuttavia, poiché a norma dell'art 282 CCII l'esdebitazione del sovraindebitato opera di diritto decorsi tre anni dalla apertura della liquidazione controllata – a meno che non ricorrono le condizioni previste dall'art 280 CCII o nel caso in cui il debitore abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode - la liquidazione non potrà proseguire oltre i tre anni per l'acquisizione di beni futuri, come le quote di reddito non ancora maturate, potendo invece procedersi alle operazioni di liquidazione dei beni già presenti nel patrimonio alla data di apertura, fino ad esaurimento (in applicazione analogica dell'art 281 CCI ed in conformità alle disposizioni comunitarie da cui la normativa deriva);

rilevato che a norma dell'art 268 c 4 lett a) CCII i *"crediti impignorabili ai sensi dell'art 545 c.p.c."* non sono compresi nella liquidazione, e quindi – a differenza che nel fallimento, per il quale dispone l'art. 46 LF, oggi nella Liquidazione giudiziale l'art 146 CCII – non sono destinabili alla soddisfazione dei creditori della procedura liquidatoria, dovendo di conseguenza essere lasciati nella disponibilità del debitore: a norma del comma 4 dell'art 545 c.p.c., i quattro quinti degli stipendi o salari non sono pignorabili; a norma del comma 5, in caso di simultaneo concorso di crediti di diverso tipo (alimentari, comuni ed erariali), è impignorabile la metà: dette frazioni degli stipendi e salari non possono quindi essere comprese nella liquidazione;

ritenuto inoltre che l'ipotesi prevista nella lett b) della medesima norma, che esclude dalla liquidazione *"i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, pensioni e salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività , nei limiti di quanto occorra al mantenimento suo e della famiglia"*, non sia alternativa alla ipotesi della lettera a) , ma cumulativa, e dunque vada interpretata nel senso che l'"occorrente al mantenimento del debitore e della sua famiglia", che va lasciato nella sua disponibilità, non può in nessun caso violare i sopra indicati limiti di impignorabilità, ma può essere determinato in

misura soltanto pari o superiore agli stessi (dunque, pari o superiore ai quattro quinti o alla metà dello stipendio);

nella fattispecie, tenuto conto che lo stipendio del debitore [REDACTED]

[REDACTED] ammonta attualmente ad € 1400 netti mensili per 14 mensilità, la parte esclusa dalla liquidazione non può essere inferiore ai 4/5 di tale importo;

considerato che, ai fini della determinazione della quota di reddito disponibile ai sensi dell'art 268 c 4 lett b CCII – la cui quantificazione va operata in questa sede, salva successiva revisione da parte del Giudice delegato previa acquisizione di ulteriori notizie, dal momento che l'art 270 CCI impone al Tribunale di ordinare la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione - si deve tenere conto delle condizioni familiari del debitore: nel caso in esame, lo [REDACTED] vive, insieme alla moglie e al figlio sedicenne, presso l'abitazione sita in Savignano sul Rubicone di cui la [REDACTED] è proprietaria e risulta ragionevole, in relazione alle spese mensili quantificate in ricorso, la indicazione di una somma mensile per il mantenimento del debitore pari ad **€ 1.200 mensili** (essendo indicate le spese mensili del nucleo familiare – una volta che la casa coniugale verrà liquidata - in complessivi € 1.900,00, che verranno pertanto sostenute dai coniugi in misura proporzionale alle rispettive entrate mensili);

con riferimento alla posizione del debitore [REDACTED] come si è visto, questi percepisce uno stipendio nell'ordine medio di € 1.200,00 mensili per tredici mensilità laddove la stessa espone, com'è ovvio, le medesime necessità di mantenimento dello [REDACTED] risultando, così, ragionevole la indicazione di una somma mensile per il mantenimento della stessa debitore pari ad **€ 1.000,00 mensili**;

rilevato come la procedura ex artt. 268 e ss. CCII, determinando la liquidazione dell'intero patrimonio salvo le ipotesi di cui all'art. 270 co. 2 lett. e) CCI, non consenta al debitore di formulare una proposta di liquidazione selettiva dei propri beni e che, di conseguenza, tutti i beni

mobili del ricorrente debbano essere messi a disposizione del liquidatore;

ritenuto che detta considerazione debba valere anche per le autovetture, che potranno essere utilizzate dai debitori per le esigenze lavorative fino alla vendita, salvo diversa richiesta del liquidatore alla luce della valutazione di economicità della liquidazione, in relazione al verosimile valore di realizzo; che inoltre non sia in alcun modo previsto dalla legge che il ricavato della liquidazione dei beni del debitore abbia una destinazione diversa dalla soddisfazione (parziale) dei creditori;

ricordato che ai sensi degli artt. 270 co. 5 e 150 CCI, dalla data di apertura della presente liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;

osservato, quanto alla nomina del Liquidatore, che lo stesso vada individuato nello stesso OCC cui si è rivolto il debitore, salvo che ricorrono giustificati motivi contrari, circostanza non ricorrente nel caso in esame;

fatto presente che il compenso dell'OCC potrà esse liquidato solo al termine della procedura liquidatoria dovendosi apprezzare la diligenza serbata nella fase della liquidazione e i risultati raggiunti;

rilevato come il compenso del legale non rientri fra le prededuzioni elencate dall'art. 6 CCII;

visto l'art 270 CCII

DICHIARA

aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di

S.A.S. in persona dei
l.r.p.t., nonché del socio illimitatamente responsabile
 e di (C.F.:

NOMINA

Giudice Delegato la dott.ssa Maria Carla CORVETTA

NOMINA

Liquidatore la dott.ssa Emanuela LUPI, invitandola a relazionare semestralmente sullo stato della procedura ex art. 275 co. 1 CCI;

ORDINA

ai debitori il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatori, nonché dell'elenco dei creditori;

ASSEGNA

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di giorni 60 entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI;

ORDINA

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione,

FISSA

in € 1.200 netti mensili le somme necessarie al mantenimento del debitore e della sua famiglia ai sensi dell'art. 268, comma 4, CCI;

in € 1.000,00 mensili le somme necessarie al mantenimento del debitore ai sensi dell'art. 268, comma 4, CCI;

DISPONE

che la domanda sentenza sia notificata al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, a norma dell'art. 270, comma 4, CCI;

ORDINA

che a cura del Liquidatore sia eseguita la trascrizione della presente sentenza su tutti gli immobili di proprietà del debitore e sui beni mobili registrati;

DISPONE

che a cura del Liquidatore la presente sentenza sia inserita nel sito internet del Tribunale e che, ove il debitore svolga attività d'impresa, sia pubblicata presso il Registro delle Imprese.

Si comunichi.

Rimini, camera di consiglio del 16.1.2026

Il Presidente est.

Dott.ssa Maria Carla Corvetta